



SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA

PREMESSA

- a. La Giunta della Regione del Veneto, con DGR n. 1555/2012 ha indetto un bando a valere sul POR 2007-2013, parte FESR, azione 1.1.3 "Contributi per l'utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l'attività di ricerca".
- b. L'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione, con decreto n. _____ ha assegnato a favore di _____ con sede legale in _____ impresa singola (oppure quale capofila del RTI _____ costituito dalle seguenti imprese _____) un contributo dell'importo di Euro _____ per la realizzazione del progetto denominato _____ il cui costo è di euro _____.
- c. La società _____ (d'ora in poi detta contraente) ha chiesto l'erogazione dell'importo di euro _____, a titolo di anticipo del 50% dell'intero contributo.
- d. L'Amministrazione Regionale, a garanzia che l'iniziativa programmata venga realizzata nei tempi e nei termini previsti, richiede la prestazione di una apposita garanzia fidejussoria, di importo pari alla anticipazione del contributo richiesto, incrementato, ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 6 della Legge regionale n. 5/2000, di un interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data della revoca del contributo aumentato di due punti percentuali.

TUTTO CIÒ PREMESSO, facente parte integrante del presente contratto,

la sottoscritta banca/assicurazione _____ con sede legale in _____ a mezzo del sottoscritto _____, nella sua qualità di procuratore, dichiara di costituirsi – come in effetti si costituisce con il presente atto – fidejussore nell'interesse della contraente e a favore della Regione del Veneto, per la restituzione dell'anticipo/acconto di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di euro _____ a titolo di contributo in conto capitale (corrispondente all'importo dell'acconto) oltre a quanto più avanti specificato alle seguenti condizioni.

1. La garanzia, che inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, copre il rischio che l'iniziativa, di cui in premessa, non venga realizzata nei tempi e nei modi previsti, oltre che nel rispetto delle norme in materia di rendicontazione.
2. La banca/assicurazione _____ rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il soggetto beneficiario del contributo citato in premessa _____ e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.
3. La banca/assicurazione _____ si obbliga incondizionatamente e irrevocabilmente a versare, dietro semplice richiesta scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione della Regione del Veneto – da cui risulti confermata l'esistenza del suddetto presupposto senza oneri di motivazione o prova da parte

della Regione e senza possibilità alcuna di prova contraria da parte del fidejussore o del contraente – quanto verrà indicato come dovuto per somma di capitale, maggiorata del tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al momento della revoca del contributo aumentato di due punti percentuali (ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 5/2000), decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'acconto e quella del rimborso. Per la determinazione del credito oggetto della presente garanzia, fanno prova in qualsiasi sede le risultanze delle scritture contabili della Regione del Veneto o di altro soggetto incaricato dalla medesima.

4. Il fidejussore s'impegna a pagare entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, effettuando il versamento presso la Banca e con le modalità indicate dalla Regione del Veneto.
5. Il fidejussore non potrà opporre alcuna eccezione alla Regione del Veneto, anche nel caso in cui il contraente abbia presentato opposizione o sia nel frattempo dichiarato fallito, posto in liquidazione, sottoposto a procedure conservative e concorsuali o non abbia pagato i premi successivi del presente contratto.
6. La presente garanzia fidejussoria ha durata di un anno, ma s'intende rinnovata tacitamente di anno in anno, fino a che la Regione non darà comunicazione di svincolo.
7. La presente fidejussione s'intende accettata dalla Regione del Veneto, decorsi 30 giorni dalla consegna del presente contratto agli uffici regionali competenti senza che sia sollevata alcuna eccezione al contraente.
8. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere circa l'interpretazione o l'escussione delle presente garanzia, sarà competente l'Autorità Giudiziaria di Venezia.

(Luogo e data)

(contraente)

(fidejussore)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., la banca/assicurazione dichiara di accettare specificamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni di qualsiasi tipo, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944 e 1957 c.c., nonché quelle relative alla competenza del Foro di Venezia.

(Luogo e data)

(fidejussore)